



## **PROGRAMMA FSE+ 2021-2027 REGIONE LAZIO**

### **NOTA INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VISIBILITA' PROGRAMMAZIONE 2021-27**

**RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE FSE+**

**Marzo 2023**

## PREMESSA

In continuità con il ciclo programmatico 2014-2020, per il periodo 2021-2027 permane l'obbligo per le AdG di procedere alla nomina del responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello di Programma (art. **48.2 del RDC**).

Il **miglioramento del livello di visibilità della politica di coesione** è diventato una delle priorità degli ultimi anni. Il contesto normativo si è progressivamente evoluto nell'arco dei diversi periodi di programmazione, passando da semplici requisiti di pubblicità a obblighi di comunicazione e trasparenza più dettagliati.

Il nuovo quadro regolamentare UE stabilisce i requisiti minimi per la comunicazione dei Programmi e nuovi adempimenti per le AdG e Beneficiari dei progetti oltre che attività informative nei confronti della CE.

Il presente documento pertanto riassume il contesto generale delle attività di informazione e comunicazione relativi al contesto del PR FSE+ Lazio 2021-2027, per i diversi soggetti a vario titolo coinvolti

Si tratta di un documento proposto dal Responsabile Comunicazione del PR FSE+ a tutti i soggetti a diverso titolo tenuti agli adempimenti del RDC (quali Organismi Intermedi, soggetti attuatori, strumenti finanziari ecc.).

Come sottolineato in più occasioni dalla CE, il **successo delle strategie di comunicazione dipende**, anche, in ultima analisi (Guida sulla Comunicazione della Politica di Coesione per il post 2020) dall'impegno effettivo, dalla **professionalità e dalla competenza delle autorità coinvolte e dei promotori dei progetti**. In altre parole, la comunicazione non è un esercizio burocratico meramente formale, ma costituisce un aspetto centrale dei programmi e dei progetti, che consente di avvicinare i cittadini alla concretezza delle attività realizzate grazie alle politiche comunitarie.

Questo documento si prefigge pertanto di supportare i diversi interlocutori nel definire un approccio comune nella gestione degli aspetti operativi che discendono dal nuovo quadro regolamentare per il periodo 21-27, che prevede fra l'altro la sensibilizzazione delle strutture coinvolte nell'attuazione dei programmi - oltre che dei beneficiari/*stakeholders* - in materia di comunicazione visibilità e trasparenza.

### I. ASPETTI REGOLAMENTARI

Nel quadro regolamentare per la programmazione 2021-2027 dei Fondi europei, la Commissione europea ha individuato **responsabilità condivise** per la gestione delle risorse, tra cui le azioni di comunicazione e visibilità che riguardano sia gli Stati membri e le Autorità che attuano i Programmi, sia coloro che ricevono i Fondi (beneficiari).

Gli adempimenti e le indicazioni sono presenti nel Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC), che riporta le disposizioni per le azioni di comunicazione, informazione e visibilità applicabili ai Fondi europei per il 2021-2027.

In estrema sintesi, di seguito gli ambiti di competenza:

✓ Alle Autorità nazionali capofila dei Fondi

- Realizzazione sito web nazionale
- Coordinamento nazionale delle attività di comunicazione per tutti i programmi

✓ All'Autorità di Gestione del PR FSE+

Sul piano interno

L' AdG dovrebbe usare i canali a sua disposizione per informare le strutture e i vari servizi/livelli responsabili nell'attuazione del PR, sulle regole di comunicazione e visibilità in generale e su aspetti specifici rilevanti per il Programma.

All'esterno le AdG sono incoraggiate a sottolineare l'importanza della comunicazione e della visibilità e a spiegarne l'applicazione attraverso canali appropriati, come le pagine web, incontri con gli stakeholder, social media, opuscoli informativi sui finanziamenti UE, ecc.

Sul piano operativo

- Realizzazione di un portale web del Programma
- Pubblicazione di un "Calendario degli Avvisi" (aggiornato tre volte l'anno)
- Pubblicazione dell'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno (l'AdG informa i beneficiari che i dati saranno pubblicati e aggiornati ogni quattro mesi, inserendo un apposito paragrafo nell'Atto unilaterale d'impegno)
- Pubblicazione dei dati sull'attuazione del programma trasmessi alla CE
- Assistenza ai beneficiari circa gli adempimenti minimi richiesti in materia di visibilità e comunicazione
- Attenzione specifica (in termini di comunicazione e visibilità) alle "operazioni di importanza strategica".

✓ Ai soggetti Attuatori/Beneficiari

Sul piano interno

Adempimenti informativi previsti per tutti i beneficiari ed in particolare per il caso delle "operazioni di importanza strategica"

Sul piano esterno, per i beneficiari più che obblighi sono previste opportunità per valorizzare e diffondere il progetto realizzato ai potenziali destinatari, al partenariato, a potenziali interlocutori, alla CE ecc.

## 2. SETTORI E AREE DI COMPETENZA DELL'ADG FSE

Di seguito, alla luce delle disposizioni regolamentari UE per il periodo di programmazione 2021-2027 e tenendo conto anche degli indirizzi operativi emersi in sede di coordinamento tecnico FSE, gli adempimenti previsti in relazione alle tematiche informazione e comunicazione.

### 2.1 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Alla funzione di programmazione degli interventi relativi al PR FSE+, in relazione agli adempimenti in materia di comunicazione, spettano i seguenti compiti:

- Approvare i progetti e attivare i finanziamenti per le operazioni relative alla “Comunicazione e Visibilità” del PR FSE+, finanziate con la quota “Mono Fondo” della Comunicazione unitaria (di cui alla Priorità Assistenza Tecnica del Programma);
- Richiedere, per ogni intervento o campagna informativa attivata, ai soggetti realizzatori (esterni o interni alla Regione Lazio) la corretta attribuzione dei loghi previsti per il PR FSE+ Lazio dalla Comunicazione unitaria;
- Informare i beneficiari delle operazioni (come di seguito dettagliato) in particolare negli Avvisi - attraverso specifico punto nell’atto unilaterale di impegno o nelle convenzioni/contratti - dei compiti e delle responsabilità (a seconda delle tipologie di operazione attivate a valere del PR FSE+) in materia di comunicazione e visibilità (con particolare attenzione alle “Operazioni di importanza strategica (OIS)” e agli Strumenti Finanziari (SF).
- Con riferimento alla tematica OIS, si richiama l’importanza di condividere con il Responsabile Comunicazione del PR FSE+ la programmazione degli adempimenti informativi obbligatori (come di seguito indicato), con specifica attenzione alla presenza (a partire dagli Avvisi ecc.) della corretta esplicitazione che l’operazione attuata rientra tra le OIS del PR FSE+ Lazio.

Tutti prodotti di comunicazione realizzati dovrebbero essere preventivamente condivisi con il Responsabile Comunicazione FSE+, per la verifica di conformità formale dei materiali con l’identità visiva dei fondi.

L’Area Programmazione dovrà inoltre informare i beneficiari che, dal momento che accettano il finanziamento del PR FSE+ Lazio, potranno dover cedere alla Commissione Europea l’utilizzo delle attività di comunicazione da loro realizzate per le operazioni attuate. Anche tale informazione potrà essere inserita in un apposito paragrafo dell’Atto unilaterale d’impegno.

Il Regolamento UE stabilisce specifiche disposizioni (come successivamente dettagliato), in relazione alla concessione della licenza d’uso alla CE, sul materiale di comunicazione prodotto dai beneficiari dei finanziamenti UE, definendo il perimetro dei diritti connessi alla licenza, della tipologia di documenti/informazioni, dei soggetti legittimati all’utilizzo e la possibile copertura dei relativi costi con i finanziamenti UE.

## 2.2 ATTUAZIONE INTERVENTI

Nell'ambito delle funzioni proprie dell'Area Attuazione degli interventi finanziati a valere del PR FSE+ e, nello specifico, nel corso delle ordinarie attività di verifica e supporto informativo ai beneficiari, si raccomanda una specifica attenzione agli adempimenti che i beneficiari sono tenuti a svolgere in materia di informazione e comunicazione.

A tal proposito, a titolo esemplificativo, si dovrà procedere con le seguenti attività:

- informare preventivamente i beneficiari, durante la fase di avvio delle operazioni, circa gli specifici adempimenti in materia di comunicazione richiesti in relazione alla tipologia di intervento (come specificatamente dettagliato nel successivo paragrafo 3.2);
- informare i beneficiari che potranno essere sottoposti a controlli in loco anche in relazione alla corretta realizzazione dei citati adempimenti in materia di comunicazione (come evidenziato nel successivo par. 2.3);
- fornire informazioni e chiarimenti ai beneficiari, qualora richiesti, rispetto ad eventuali dubbi sugli specifici adempimenti che i diversi beneficiari sono tenuti a svolgere.

Si specifica infine che, nel caso di operazioni relative alla Comunicazione (nelle quali quindi l'Adg risulti direttamente beneficiaria), sarà cura del RI (Responsabile interno dell'Area Attuazione) implementare gli specifici indicatori di realizzazione, se previsti.

## 2.3 VERIFICHE DI GESTIONE / CONTROLLI

In stretto collegamento con gli indirizzi previsti per l'Area Attuazione, si ricorda l'importanza di prevedere nei prossimi documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+, specifici controlli ("primo livello"), in particolare durante i controlli in loco.

Si tratta di verificare il corretto adempimento, da parte dei beneficiari, degli obblighi previsti dai Regolamenti UE in materia di visibilità e comunicazione della politica di coesione 2021-2027.

A tal proposito, si ricorda quanto previsto in tema di "sanzioni."

- Applicazione rettifiche finanziarie in caso di inadempimento degli obblighi di informazione e comunicazione

Come nel caso di qualsiasi altra inosservanza dei vincoli contrattuali, i beneficiari di finanziamenti UE che violano gli obblighi di comunicazione e visibilità, possono essere soggetti ad una riduzione del contributo finanziario dell'UE.

Il Regolamento disposizioni comuni (art. 50 par. 3) sancisce che se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 47 (emblema dell'Unione) o dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 50, e qualora non siano state attuate azioni correttive, l'Autorità di gestione applica misure sanzionatorie, tenendo conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei Fondi all'operazione interessata.

Naturalmente, la singola decisione di riduzione del finanziamento rimane di competenza dell'amministrazione concedente dopo una valutazione caso per caso.

La CE non ha, infatti, intenzione di emettere linee guida sulla metodologia per stabilire la portata della violazione o l'importo delle correzioni.

Le AdG dovrebbero procedere alle correzioni con le stesse modalità di qualsiasi altra rettifica finanziaria applicata in conformità all'articolo 103 del RDC sulle rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri.

- Sanzioni per inadempimento - Strumenti Finanziari

Alla stessa stregua dei beneficiari, anche agli organismi che attuano strumenti finanziari si applicano le sanzioni di cui all'art. 50 paragrafo 3, ove non rispettino gli impegni di visibilità e comunicazione stabiliti dal regolamento sulle disposizioni comuni.

Nello specifico, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 50 e qualora non siano state attuate azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

## **2.4 SEGRETERIA COMITATO DI SORVEGLIANZA**

Per quanto riguarda il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR FSE+, si ricordano alla Segreteria Tecnica i seguenti due adempimenti:

- In occasione della riunione annuale del CdS: prevedere uno specifico punto all'Ordine del Giorno, con un'informativa sull'attuazione delle azioni di comunicazione e di visibilità a valere del PR FSE+ Lazio (art. 40 del RDC)
- Inviare una richiesta di pubblicazione (sulle news del portale Lazio Europa) dell'avvenuta riunione del Comitato di Sorveglianza, con indicazione dei principali temi discussi.

## **3. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **3.1 ORGANISMO INTERMEDIO**

In relazione agli adempimenti in materia di visibilità e comunicazione, dal RdC è possibile derivare specifici adempimenti che riguardano anche gli Organismi Intermedi (OI) del Programma.

Nel caso specifico dell'OI attualmente attivo nell'ambito del PR FSE+ Lazio (EFAMILY), si ricorda che, in particolare per le OIS, il materiale di comunicazione e visibilità realizzato laddove richiesto, potrà essere messo a disposizione della CE.

In termini operativi si ricorda che l'OI è chiamato a porre l'attenzione a questi adempimenti per le OIS:

- Aggiornamento del portale informativo in relazione alle azioni delegate dall'AdG e dall'OI attuate a valere della programmazione 2021-2027
- Realizzazione di una specifica campagna informativa (eventi, manifesti, informativa specifica sul sito dell'OI ed anche nel sito "Lazio Europa") quando si attuano le OIS per le annualità di riferimento (ad es. al lancio di nuovi Avvisi / Bandi)
- Realizzazione di un evento informativo specifico (dopo le prime attuazioni dell'OIS, indicativamente prima della revisione del Programma a metà programmazione) relativo all'OIS, coinvolgendo l'AdG e la CE
- Utilizzare l'espressione "Progetto strategico dell'UE" nelle attività di comunicazione (incluso il sito web) relative alle OIS, per comunicare ai beneficiari e ai cittadini l'importanza strategica di talune operazioni sia per il PR FSE+ del Lazio sia per l'UE in generale. Ovviamente, accanto all'espressione precedentemente indicata, andranno sempre riportati i loghi previsti per la politica di coesione 2021-2027.

### 3.2 BENEFICIARI

I beneficiari sono invitati a evidenziare il sostegno ricevuto dall'Ue attraverso diverse azioni e strumenti.

Non si tratta solo di obblighi, in quanto, come si evince anche dai suggerimenti in tal senso della CE, comunicare serve anche per far conoscere e promuovere i progetti realizzati.

Di seguito i principali obblighi, a cui i beneficiari dei finanziamenti UE dovrebbero conformarsi per comunicare e assicurare la visibilità del contributo fornito dall'Unione, e le sanzioni a cui sono esposti in caso di inadempimento.

A tutti i beneficiari è richiesto di dare **visibilità al sostegno** fornito dai Fondi Ue sui propri canali online, come il sito e i social media, su tutti gli altri materiali di comunicazione e in tutte le attività svolte, ad esempio relazioni con i media, conferenze, seminari.

Le iniziative e i materiali di comunicazione del Programma regionale Fse+ sono contraddistinti dalla presenza dei loghi presenti nei Manuali scaricabili nella sezione del progetto nel sistema informativo Sigem – tab "Identità visiva FSE+".

L'uso dei loghi deve sempre risultare in accordo con le regole per l'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi. Insieme ai loghi, va inserita una dichiarazione che evidenzia il sostegno dell'Unione europea, come ad esempio:

**Questo progetto/servizio/corso di formazione è reso possibile grazie al contributo dei Fondi europei della Regione Lazio.**

Il beneficiario deve sempre informare i partecipanti alle attività del finanziamento di cui gode l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono.

#### Sito e social media

Tutti i beneficiari devono inserire nel proprio sito web – o in quello del progetto – e sui canali social una breve descrizione del progetto finanziato, che includa **sintesi del progetto, obiettivi e risultati attesi**; questo obbligo non dipende dal costo totale del progetto. Sul sito web devono essere presenti i loghi Coesione Italia 21-27 Ue, Stato e Regione.

### Poster/display

Se il progetto ha un **costo totale inferiore o uguale a 100.000 €**, al beneficiario è richiesto di esporre in un luogo ben visibile al pubblico - ad esempio nell'area di ingresso/reception - **almeno un poster o un display elettronico in formato A3 o superiore**, con descrizione, obiettivi e risultati del progetto, inserendo i loghi previsti.

### Targhe e cartelloni

Se il progetto ha un costo totale **superiore a 100.000 € e riguarda investimenti materiali o acquisto di attrezzature**, al beneficiario è richiesto di attivarsi appena il progetto è avviato, esponendo **targhe o cartelloni permanenti** ben visibili al pubblico, che riportino i loghi previsti.

Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali.

### Finanziamento incrociato FSE+ e FESR

In caso di **finanziamento incrociato** FSE e FESR, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 50(1)(c), alle operazioni del FSE+ si applicano le soglie di cui al paragrafo I, lettera c), punto ii) del medesimo articolo, anche se sostengono i costi ammissibili ai sensi delle norme del FESR

### Esposizione emblema UE nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto finanziamenti da diversi programmi

Con la semplice dichiarazione di finanziamento UE, non è necessario evidenziare le diverse fonti di finanziamento dell'Unione. Così facendo, si evitano alcune situazioni confuse del passato, quando nello stesso luogo venivano esposti più cartelloni con riferimenti a diverse fonti di finanziamento. **Ora è sufficiente, un cartellone o una targa con l'emblema dell'UE e la dichiarazione di finanziamento.**

Così, ad esempio, se un progetto nell'ambito della gestione concorrente riceve un sostegno dai fondi UE, secondo il regolamento sulle disposizioni comuni, e dallo strumento di recupero e resilienza (NextGenerationEU - PNRR), i servizi della Commissione raccomandano di usare la dichiarazione "*Funded by the European Union - NextGenerationEU*". Dal punto di vista giuridico, ciò è in linea sia con le norme contenute nel regolamento sulle disposizioni comuni sia con quelle del regolamento sullo strumento di recupero e di resilienza ed è un'opzione migliore e più semplice rispetto all'uso di dichiarazioni distinte per ogni fonte di finanziamento.

### Quadro sanzionatorio

Il Regolamento disposizioni comuni (art. 50 par. 3) sancisce che se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 47 (emblema dell'Unione) o dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 50, e qualora non siano state attuate azioni correttive, l'Autorità di gestione applica misure, tenendo conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei Fondi all'operazione interessata. Pertanto si sottolinea la responsabilità dei beneficiari su questo aspetto. In caso di chiarimenti necessari è possibile rivolgersi al Responsabile Interno di riferimento.



## 4. ADEMPIMENTI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

### 4.1 STRUMENTI FINANZIARI – NUOVO FONDO FUTURO

Nel quadro del PR FSE+ Lazio è attualmente previsto uno strumento Finanziario (Nuovo Fondo Futuro) la cui attuazione è affidata alla società regionale Lazio Innova e per il quale è stato individuato il soggetto gestore (Artigiancassa- Mediocredito Centrale).

#### Obblighi di Comunicazione e Visibilità nel contesto degli Strumenti Finanziari

L'art. 50 paragrafo I del Regolamento disposizioni comuni prevede che gli **organismi che attuano gli strumenti finanziari**, al pari dei beneficiari, **diano evidenza del sostegno fornito dai fondi** all'operazione, nei modi seguenti:

a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti dei propri social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, comprensiva delle finalità e dei risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che indichi il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) esponendo **targhe o cartelloni permanenti** chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino **investimenti materiali** o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii) **operazioni sostenute dal FSE+, il cui costo totale supera 100 000 EUR.**

- Per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico **almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico** equivalente recante **informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;**
- **per operazioni di importanza strategica (come nel caso del Nuovo Fondo Futuro)** organizzando un evento o un'attività di comunicazione, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il paragrafo 2, secondo comma, del medesimo articolo specifica che per gli strumenti finanziari, il beneficiario (gestore del fondo) assicura mediante clausole contrattuali che i destinatari finali rispettino i requisiti di cui al paragrafo I, lettera c).

Soggetti a cui si applicano i pertinenti obblighi di cui all'art. 50 del RDC

Le citate lettere a), b) e d) (prima frase) e l'articolo 50, paragrafo 3, si applicano agli **organismi di attuazione degli strumenti finanziari** quali definiti rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 9, lettera e)<sup>1</sup>, e all'articolo 2, paragrafo 22<sup>2</sup>, del regolamento disposizioni comuni.

L'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), deve essere letto insieme al paragrafo 2, e si applica ai **destinatari finali**. Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che i beneficiari di strumenti finanziari garantiscono, mediante clausole contrattuali, ad esempio nei contratti di prestito firmati con i destinatari finali, che questi ultimi rispettino gli obblighi di esposizione di cartelloni e targhe di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera c). In caso di violazione di tali obblighi, ai destinatari finali si applicano le condizioni previste al riguardo nel contratto.

La seconda frase dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d), non si applica ai beneficiari di strumenti finanziari, poiché questo punto si applica solo alle persone fisiche.

L'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), si applica ai **beneficiari e agli organismi di attuazione degli strumenti finanziari** nei seguenti casi:

- quando l'operazione dello Strumento Finanziario è inclusa nell'elenco delle operazioni di importanza strategica;
- per le operazioni il cui costo totale supera i 10 000 000 EUR.

In linea di massima, si raccomanda **al soggetto gestore di informare i destinatari finali** affinché riconoscano il contributo dei Fondi dell'UE applicando le linee guida operative generali per i destinatari dei fondi UE.

## 4.2 OPERAZIONI DI IMPORTANZA STRATEGICA

Come emerge dalle disposizioni del Regolamento UE (RDC), ci sono specifici adempimenti in materia di visibilità e comunicazione per le OIS.

Gli adempimenti interessano ovviamente l'AdG (che nel garantire la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi UE, particolare attenzione dovrà riporre proprio alle OIS) e anche i beneficiari.

Nel caso delle OIS individuate per il PR FSE+ Lazio, date le caratteristiche gestionali, l'attività di comunicazione per le OIS di fatto è tutta riferibile all'AdG (o all'Organismo Intermedio delegato o al soggetto gestore del Fondo Microcredito).

Come già evidenziato, il materiale di comunicazione e visibilità realizzato per le OIS, laddove richiesto, potrà essere messo a disposizione della CE.

Di seguito **alcune indicazioni operative** per dare opportuno rilievo alle OIS in ogni fase del processo di comunicazione, mediante specifiche azioni.

- Realizzazione di una campagna informativa (eventi, manifesti, informativa specifica su Lazio Europa ecc.) quando si attuano le OIS per le annualità di riferimento (ad es al lancio di nuovi Avvisi / Bandi);

---

<sup>1</sup> L'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

<sup>2</sup> Organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico.

- Realizzazione di un evento specifico (a metà programmazione delle OIS) per ciascuna delle tre OIS del PR FSE+ Lazio, coinvolgendo la CE oltre che l'AdG
- Creazione di una sezione specifica per le OIS e i loro risultati (già prevista nella pagina web del PR FSE+)
- Informazioni sulle operazioni di importanza strategica nell'elenco delle operazioni pubblicato nella pagina web del PR FSE+, in un formato standardizzato (ad es. utilizzando codice "ois")
- Utilizzazione dell'espressione "progetto strategico dell'UE" negli eventi e nelle attività di comunicazione relative alle OIS, per informare i beneficiari e i cittadini dell'importanza strategica di talune operazioni sia per il PR sia per l'UE in generale.

Per quanto riguarda nello specifico la Comunicazione unitaria definita per la programmazione 2021-2027:

- per le OIS "Torno Subito" e "Voucher Servizi", gli adempimenti dovrebbero rientrare nella gestione della comunicazione specifica (mono fondo) del FSE+
- per la OIS "Nuovo Fondo Futuro" essendo coinvolto anche il FESR, gli adempimenti dovrebbero rientrare nella quota cosiddetta "InterFondo".

## 5. LA PAGINA WEB DEL PROGRAMMA FSE+ LAZIO (PORTALE LAZIO EUROPA)

Per quanto riguarda il PR FSE+ Lazio, è stata realizzata la seguente pagina informativa (portale Lazio Europa):

<https://www.lazioeuropa.it/pr-fse/>

Obiettivo della pagina web del Programma, è quello di comunicare le opportunità e i risultati del PR FSE+ Lazio, di garantire **assistenza ai beneficiari potenziali ed effettivi**, per favorire l'accesso alle opportunità di sostegno e finanziamento, e di aumentare:

- la conoscenza e la consapevolezza rispetto alla politica di coesione sul territorio
- la percezione positiva delle azioni realizzate
- il coinvolgimento di stakeholder e cittadini.

Le attività sono attuate in stretta collaborazione con quella degli altri Programmi relativi ai Fondi europei e sono integrate alla **programmazione unitaria dei Fondi UE** per il 2021-2027.

## 6. LICENZA D'USO UE SUL MATERIALE DI COMUNICAZIONE REALIZZATO A VALERE DEL PR FSE+

In tutti i Programmi (e modalità di gestione), l'Unione Europea ha il diritto di utilizzare il materiale di comunicazione prodotto (dall'AdG e dai beneficiari dei finanziamenti UE).

Questo diritto è concesso sotto forma di una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile.

Il beneficiario del finanziamento dell'UE rimane il proprietario del materiale di comunicazione ed è pienamente responsabile dell'autorizzazione di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie a tal fine.

In linea generale, per i Programmi attuati nell'ambito della gestione concorrente (come nel caso del PR FSE+ Lazio), i diritti connessi alla licenza d'uso sono definiti nell'allegato IX al RDC e comprendono:

- uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione il materiale di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione, alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte;
- comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;
- distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o copie degli stessi) in qualsiasi forma;
- conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;
- sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

#### “Materiale di comunicazione” per il quale viene concessa una licenza

La licenza copre il diritto di usare informazioni non sensibili relative all'azione e materiali e documenti ricevuti dai beneficiari per scopi di informazione, comunicazione e pubblicità durante l'azione o dopo. Questi potrebbero essere, per esempio, riassunti per la pubblicazione o materiale audiovisivo, su carta o in formato elettronico (in tutto o in parte). La portata esatta del diritto d'uso è definita nell'accordo di finanziamento (es. convenzione; contratto; accordi di sovvenzione ecc.), di solito nella parte generale dei diritti di proprietà intellettuale o nella parte relativa alla comunicazione e alla visibilità.

#### Copertura con fondi dell'UE del costo della licenza

In linea di principio il costo di questa licenza può essere coperto dai fondi dell'UE, come parte dei costi ammissibili per la comunicazione e la visibilità, che fanno parte dell'azione. Questo è normalmente stabilito nelle regole di finanziamento per ogni programma.

#### Soggetti legittimati all'utilizzo del materiale di comunicazione prodotto dai beneficiari

La licenza è concessa esclusivamente all'autorità finanziatrice, che può decidere sul suo utilizzo, in linea con gli atti giuridici e gli accordi di finanziamento applicabili. Questo può includere la possibilità, tra l'altro, di mettere a disposizione di altre istituzioni dell'UE e degli Stati membri il materiale di comunicazione prodotto dai beneficiari di finanziamenti UE.